

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9.

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI

ART. 1.

(Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonché,

sentito il Ministro della sanità, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:

a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;

b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui ai presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;

c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;

d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;

f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.

ART. 2.

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere,

regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE) il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

IDROCARBURI E GEOTERMIA

Capo I

RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA NEL MARE TERRITORIALE E SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

ART. 3.

(Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

ART. 4.

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione).

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto.

ART. 5.

(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti).

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle atti-

vità previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

ART. 6.

(Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata).

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.

11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

ART. 7.

(Rinvenimento di altre risorse naturali).

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

ART. 8.

(Programma unitario di lavoro)

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

ART. 9.

(Concessione di coltivazione. Disposizioni generali).

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adem-

più a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:

« Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti ».

10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

ART. 10.

(Nuove tecnologie).

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

ART. 11.

(Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione).

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.

(Vettoriamento del gas naturale).

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività

di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

ART. 13.

(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo).

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.

ART. 14.

(Norme abrogate).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e

13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.

Capo II

RICERCA E COLTIVAZIONE GEOTERMICA

ART. 15.

(Ricerca e coltivazione geotermica).

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.

3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.

Capo III**NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE
DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE DI OPERE
MINORI****ART. 16.**

(Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori).

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

ART. 17.

(Procedure di concessione e autorizzazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 16.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare:

a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;

b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonché al loro esercizio provvisorio;

d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;

f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonché le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

ART. 18.

(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoramento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.

2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 19.

(Scorte di riserva di prodotti petroliferi).

1. A decorrere dal 1° marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:

a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);

b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;

c) oli combustibili.

2. L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.

3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori.

4. Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonché di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del Comitato.

5. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.

TITOLO III

NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 20.

(Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali).

1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti:

« È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società

controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati ».

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.

5. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ».

6. È abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 21.

(Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali).

1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1° luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore

pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 34.

10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

ART. 22.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate).

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.

5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando

prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.

6. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

ART. 23.

(Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: «Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province», previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

ART. 24.

(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche).

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà

di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto su istanza del concessionario con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di trenta anni.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 25.

(Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre

1982, n. 873, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi.

L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile ».

5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione ».

ART. 26.

(Aliquote della produzione corrisposte allo Stato).

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purché gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumu-

labile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti compete un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale

conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 27.

(Proroga di esenzione dall'ILOR).

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

ART. 28.

(Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento).

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico e stabilita nella misura del 4 per cento.

ART. 29.

(Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici).

1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità alle vigenti

disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

ART. 30.

(Accordi e contratti di programma).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe maggiorate alle utenze. Il CIP nella determi-

nazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda:

a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;

b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;

c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:

a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;

b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese

del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;

c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.

ART. 31.

(Istituzione del marchio « Risparmio Energetico »).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di « Risparmio energetico », l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il rilascio del marchio « Risparmio energetico » e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei con-

sumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio di « Risparmio Energetico » e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualità (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enca, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di « Risparmio energetico » al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

ART. 32.

(Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, già fissato dall'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole: « delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ».

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989.

3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con de-

creto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 34.

(Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel).

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, è sostituito dai seguenti:

« L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonché le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma ».

ART. 35.

(Disposizioni finali).

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla legge recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti).

1. (Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 133/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo):

«17 (Valore, finalità e contenuti del piano di Bacino). — 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare la efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agricole, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. (1).

(1) Al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 349/1986 è stata data attuazione con il DPCM 10 agosto 1988, n. 377 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1988, n. 204) e con il DPCM 27 dicembre 1988 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1989, n. 4).

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

Note all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 613/1967 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modifiche alla legge n. 6/1957 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi):

«Art. 26. — Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, ad eccezione dell'Ente nazionale idrocarburi, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ad 1 milione di ettari».

Si trascrive il testo dell'art. 69 della legge n. 613/1967:

«Art. 69. — L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A1 allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarietà con terzi.

Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 6/1957 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6):

«Art. 9. — Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma».

— Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6):

«Art. 22. — Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2».

Note all'art. 9:

Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6):

«Art. 18. — Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 16 (1) o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione, salva l'applicazione dell'art. 41, punto 7».

(1) Si ritiene opportuno evidenziare che il comma 1 dell'art. 16 richiamato nella disposizione sopra riportata è abrogato dall'art. 14, primo comma, lettera b), della legge qui pubblicata.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6) così come modificato dall'art. 14, primo comma, lettera b), della legge qui pubblicata, che ha soppresso i commi 1, 2, 7 del precedente testo dell'art. 27:

«Art. 27. — La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dal programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione».

— Si trascrive il testo dell'art. 29 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6):

«Art. 29. — La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2».

— Il testo vigente dell'art. 55 della legge n. 613/1967, come risulta modificato dagli articoli 9 e 14 della legge qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 55. — Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti.

I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 221/1990 (nuove norme per l'attuazione della politica mineraria):

«Art. 12 (Norme sulla contitolarietà). — 1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare, corrisponde al valore della rispettiva quota.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione».

Note all'art. 11.

— Gli articoli 14 e seguenti della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) istituiscono e disciplinano la gestione del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» per la concessione di finanziamenti ai programmi di imprese riguardanti attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici.

— La legge n. 752/1982 reca le norme per l'attuazione della politica mineraria e prevede in particolare all'art. 16 agevolazioni per progetti di ricerca applicata per la messa a punto di nuovi metodi o per il perfezionamento di quelli esistenti in materia di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e sperimentazioni dei processi minerallurgici e metallurgici sostitutivi nonché per l'aumento della produttività.

Note all'art. 12:

— Il regio decreto n. 2578/1925 reca l'approvazione del T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), così come modificato dall'articolo unico della legge n. 856/1973 e dal referendum indetto con D.P.R. n. 500/1987 e come ulteriormente modificato dall'art. 34 della legge qui pubblicata:

«Art. 1. — È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto,

trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'articolo 4.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonché le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma.

Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

— Si trascrive il testo dell'art. 2458 del codice civile.

«Art. 2458. (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). — Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea».

— Si trascrive il testo dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 3) del codice civile.

«Art. 2359. (Società controllate e società collegate). — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa».

Nota all'art. 15.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche):

«Art. 4. (Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico). — 1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire.

2. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geosfrutturali, e come tale classificata con decreto del Presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 896/1986.

«Art. 11 (Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico). — 1. Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonché delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire.

2. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al precedente comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. La concessione di coltivazione può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della Regione interessata.

4. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 v. nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 175/1988 dà attuazione alla direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge n. 183/1987.

— Il D.P.R. n. 577/1982 reca l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

— Il D.M. 10 gennaio 1953 ha istituito una commissione consultiva presso il Ministero dell'Industria con il compito di esaminare e riferire sulle domande intese ad ottenere la concessione di impianti petroliferi e di licenze di importazione di prodotti petroliferi. Il successivo D.M. n. 10773 del 20 marzo 1975 ha ricostituito tale commissione per il triennio 1974 - 1976 con la denominazione di «Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera».

Nota all'art. 18:

— Per l'argomento trattato negli articoli 14 e seguenti della legge n. 46, 1982 v. nota all'art. 11.

— Si trascrive il testo dell'art. 63 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 così come modificato dalla legge n. 91/1979 di conversione del D.L. n. 23/1979:

«Art. 63 (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali). — Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico».

— Si trascrive il testo dell'art. 69 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, così come modificato dalla legge n. 91/1979 di conversione del decreto-legge n. 23/1979:

«Art. 69 (*Contributi in conto capitale*). — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

- 1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
- 2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
- 3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi: 20 per cento;

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di

dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno):

«Art. 9 (*Incentivi finanziari per le attività produttive*) — 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;
- b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;
- c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;
- d) favorire l'occupazione.

(*Omissis*).

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'art. 63 e i contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

(*Omissis*).

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Nota all'art. 19:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 61/1986 (Misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti) è il seguente:

«Art. 2. A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovrainposta di confine (a).

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente (b).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, riaprendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dell'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

(Omissis)».

(a) (b) Comuni abrogati dall'art. 19, comma quinto, della legge qui pubblicata.

Nota al comma 1 dell'art. 20:

— Il testo vigente dell'art. 4, n. 6, della legge n. 1643/1962 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 12), così come modificato dall'art. 20, primo comma, della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4 (Omissis).

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alla lettera a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi impianti produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 (1) esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello».

(1) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1643/1962, V. nota all'art. 12.

Nota al comma 2 dell'art. 20:

— Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali):

«Art. 22. (Servizi pubblici locali). — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Nota al comma 4 dell'art. 20:

— Si trascrive il testo degli artt. 6, 7 e 8 del d.P.R. n. 1165/1963 (Trasferimento all'ENEL dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 1643/1962, esercitate dalla «TERNI - Soc. per l'industria e l'elettricità» S.p.A.):

«Art. 6. — L'ENEL è tenuto a fornire alla «Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità» s.p.a. kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui con una potenza di kW 170.000 (centosettantamila), quantità di energia elettrica utilizzata al 1961 dalla «Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità» s.p.a. per le attività non comprese tra quelle previste dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) all'anno, con una ulteriore potenza di kW 100.000 (centomila) per le attività in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Le dette forniture dovranno aver luogo fino al 31 dicembre millenovecentonovantadue in punti di consegna situati presso gli stabilimenti Terni determinati d'accordo tra le parti.

Art. 7. — Per la fornitura di kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui il prezzo della fornitura per kWh sarà determinato in base ai prezzi di addebito praticati mediamente nel triennio 1959-61 dal settore elettrico della «Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità» s.p.a. agli stabilimenti della stessa Società per attività non elettriche.

Per i quantitativi di energia che saranno consumati dalla «Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità» s.p.a. in eccedenza ai predetti kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui fino a kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) annui, il prezzo di cui al capoverso precedente sarà aumentato di L. 0,45 (zeroquarantacinque) a kWh.

Art. 8. — I prezzi di cui al precedente articolo saranno soggetti a revisione qualora vi siano variazioni negli oneri relativi al personale, ai materiali e ai canoni demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali, ovvero anche nel caso in cui il livello tariffario dell'ENEL subisca un cambiamento.

Per il primo caso, i parametri sono i seguenti:

per il personale, con riferimento agli oneri globali, retribuzione e accessori a carico dell'ENEL relativi all'operaio elettrico qualificato con moglie e tre figli a carico (cat. C I di cui all'art. 18 del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private del 2 febbraio 1961) assumendo come valore di partenza di tale parametro, quello risultante dall'accordo 11 aprile 1963 tra l'ENEL e le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori elettrici;

per i materiali in dipendenza della variazione dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso rilevati dall'istituto centrale di statistica, assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello che risulterà per l'anno 1963;

per i canoni demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali, per gli oneri relativi ai bacini imbriferi montani, assumendo, come valore di partenza di tale parametro, la somma dei vigenti canoni per kW nominale di concessione, e cioè: $L \cdot (1.312 + 800 + 1.300) = L \text{ kW nom. } 3.442$.

Per il secondo caso si partirà ai prezzi di cui al precedente art. 7, che verranno aggiornati variandoli in proporzione della variazione che venisse eventualmente a subire il prezzo risultante kWh inerente alla tariffa di tipo binomia per alta utilizzazione, di cui alla lettera b), del punto 3) del comma 4) del capo V del provvedimento CIP n. 911 del 29 agosto 1961 con utilizzazione della potenza di 6.200 ore annue.

Nel caso in cui risultasse che il prezzo così determinato superasse o uguagliasse quello deducibile applicando i criteri valevoli per la prima alternativa sia assumerà come nuovo prezzo contrattuale, quello deducibile nella seconda alternativa; si assumerà invece quello deducibile nella prima alternativa, qualora questo superasse quello deducibile nella seconda alternativa.

La revisione dei prezzi contrattuali ed i conseguenti conguagli di fatturazione verranno effettuati alla fine di ogni anno a partire dal 31 dicembre 1964 e con riferimento al periodo precedente.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 529/1982 (Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali, e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di grandi derivazioni idroelettriche):

«Art. 4. — L'ENEL fornirà al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti».

Nota al comma 5 dell'art. 20:

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 178/1980 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 68/1980 concernente disposizioni sui consumi energetici (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1980, n. 134) è il seguente:

«Art. 10. — 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di

cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, (1) e successive modificazioni e integrazioni, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionali di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

6. È abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102».

(1). L'autorizzazione richiamata nel presente articolo è quella di cui all'art. 4, numero 6, della legge n. 1643/1962, così come modificato dall'art. 20, primo comma, della legge qui pubblicata.

Nota al comma 7 dell'art. 20:

— Per il testo dell'art. 4, numero 6, della legge 1643/1963 v. nota al comma 1 dell'art. 20.

Nota al comma 8 dell'art. 20:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 529/1982 (per l'argomento trattato v. nota al comma 4 dell'art. 20):

«Art. 2. — Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL, rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo, (a), anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

(Omissis)».

(a). La facoltà prevista dall'art. 1 della legge n. 529/1982 è quella per cui l'ENEL, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia nelle grandi derivazioni per forza motrice, oltre ad acquisire tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, può immettersi, salvo indennizzo, nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione.

— Si trascrive l'art. 3 della legge n. 529/1982 (per l'argomento trattato dalla legge v. nota al comma 4 dell'art. 20).

«Art. 3. — I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1, sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Le convenzioni entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le convenzioni dovranno:

1) definire l'aumento della producibilità di energia e o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni».

— Si trascrive il testo dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 102/1990 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987).

Art. 8. — (Omissis).

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1, (a), l'Enel rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della predetta legge».

(a) Si tratta dei territori delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como

Nota al comma 1 dell'art. 21:

— Si trascrive il testo dell'art. 4, n. 5) della legge n. 1643/1962 (per l'argomento trattato vedi nota all'art. 12):

«5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (4), le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il

Voltorno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con D.Lgs.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue».

Nota al comma 5 dell'art. 21:

— Il D.P.R. n. 138/1963 reca «Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel».

Nota al comma 3 dell'art. 21:

— Il D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge n. 1643/1962 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'ENEL) prevede, in particolare all'art. 10, che le direttive per il coordinamento e l'esercizio delle attività elettriche di enti ed imprese diversi dall'Enel, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilità generale, siano impartite dal comitato dei Ministri di cui all'art. 1 secondo comma della legge n. 1643/1962.

Note al comma 6 dell'art. 21:

— Si trascrive il testo dell'art. 5, n. 4, della legge n. 1643/1962 (per l'argomento trattato v. nota all'art. 12): «art. 5».

«4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2 (a)».

(a) I principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge n. 1643/1962, che il Governo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1643/1962, è stato delegato ad emanare, sono enunciati nel D.P.R. n. 1670/1962 (Organizzazione dell'ENEL) D.P.R. n. 36/1963 (Norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche).

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 509/1966 recante: «Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente Nazionale Energia elettrica in base alla legge n. 1643/1962 e alla legge n. 452/1964».

«Art. 3. — La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 può essere effettuata fra l'E.N.E.L. ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000.

La stima effettuata d'accordo tra le parti non diventa esecutiva se non è dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'E.N.E.L. e i titolari delle imprese trasferite non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 238, articolo 3».

Nota al comma 7 dell'art. 21:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1643 1962 v. seconda nota all'art. 12.

Nota ai commi 11 e 12 dell'art. 21:

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 191/1958 recante «Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o di distribuzione dell'energia elettrica».

«Art. 1. — A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.

Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicita nella produzione o distribuzione di energia elettrica utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

Art. 2. — Le società, aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.

Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3. — Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — può disporre accertamenti — anche mediante ispezioni di propri funzionari — sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.

Art. 4. — Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine di cui all'art. 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.

Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'azienda od ente, ovvero sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5. — Qualora le società indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro per l'industria e commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio di esercizio secondo i modelli di cui all'art. 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'art. 2.

Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perché provochi dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.

Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.

Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo».

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1643 1962 v. seconda nota all'art. 12.

Si trascrive il testo dell'art. 4, n. 8, della legge n. 1643/1962 (per l'argomento v. nota ad art. 12), come modificato dall'art. 18 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi):

«8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Tale limite è elevato a 20 milioni per Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui».

— Gli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940 (modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica), così come modificati dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivamente modificati dalla legge 17 luglio 1975, n. 391 hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 1 e 2 del D.M. 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 26 agosto 1924 (T.U. delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica). L'art. 1 del D.M. 8 luglio 1924 indica, in particolare, gli usi di energia elettrica esenti in materia di imposta erariale di consumo. L'art. 2 del medesimo D.M. 8 luglio 1924 fissa gli obblighi di cui intende esercitare una officina di produzione di energia elettrica, estende tali obblighi ad altri soggetti ed individua i soggetti esenti.

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 4, n. 6, della legge n. 1643/1962 v. nota al comma 1 dell'art. 20.

— Si trascrive l'art. 50 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:

«Art. 50 (Consorti per le aree e i nuclei) — Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.

Le regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

— Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge n. 142/1990 (per l'argomento trattato nella legge v. nota comma 2 dell'art. 20):

«Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). — 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione».

Note al comma 1 dell'art. 24:

— Per il testo dell'art. 4, n. 6, della legge n. 1643/1962 v. nota al comma 4 dell'art. 20.

— Per il testo dell'art. 4, n. 8, della legge n. 1643/1962 v. nota all'art. 22.

— Per facoltà di subingresso v. prima nota al comma 8 dell'art. 20.

— Si trascrive il testo dell'art. 49 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.

«Art. 49. — Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lasciano sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

(*Omissis*)».

Note al comma 4 dell'art. 24:

— Per il testo dell'art. 2, della legge n. 529/1982 e per l'individuazione della facoltà di cui all'art. 1 della medesima legge v. nota al comma 8 dell'art. 20.

Note al comma 6 dell'art. 24:

— Per il testo del comma quarto dell'art. 8 della legge n. 102/1990 v. nota al comma 8 dell'art. 20.

Note al comma 7 dell'art. 24:

— Per il testo dell'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962 v. nota all'art. 22.

— Si trascrive il testo dell'art. 30 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.

«Art. 30. Le concessioni di piccole derivazioni a loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse».

Note al comma 1 dell'art. 25:

— Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: «Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 393/1968 (Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.G. sui prodotti petroliferi):

«Art. 4. — In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto».

— Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge n. 388/1978 di conversione con modificazioni, del D.L. n. 216/1978 (Misure fiscali urgenti):

«Art. 16. — Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluso quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, soprattasse e indennità di mora.

La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.

Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti».

Nota al comma 3 dell'art. 25:

— Si trascrive il testo dell'art. 78 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973

«Art. 78. (Pagamenti periodici di diritti doganali). — L'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali per ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati per ciascun operatore in apposito conto di debito. Periodicamente alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore, il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.

L'Amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi postali».

Nota al comma 4 dell'art. 25:

— Il testo vigente dell'art. 86 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973 è il seguente:

«Art. 86. (Interessi per il ritardato pagamento). — Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.

Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

L'interesse è dovuto indipendentemente dall'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato è riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82».

Note all'art. 26:

— Si trascrive il testo dell'art. 33 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6):

«Art. 33. — Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'art. 40 della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 66 della legge n. 613/1967:

«Art. 66. Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse bruciate impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo».

— Si trascrive il testo dell'art. 54 della legge n. 613/1967:

«Art. 51. -- L'aliquota in natura stabilita dall'art. 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale».

Note all'art. 27:

— Si trascrive il testo dell'art. 34 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota ad art. 6):

«Art. 34. -- La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca

esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicitate sia nel mare territoriale sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima».

— Si trascrive il testo dell'art. 68 della legge n. 613/1967:

«Art. 68. — L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato art. 34».

— Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):

«Art. 40 (Altre agevolazioni).

(Omissis).

L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi».

— La legge n. 48/1989 reca la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Note all'art. 29:

— Si trascrive il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del T.U. delle imposte sui redditi):

«Art. 87 (Soggetti passivi). — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

— Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 917/1986:

«Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito fondiario). — 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato».

— Si trascrive il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 917/1986:

«Art. 38 (Unità immobiliari non locate) — 1. Il reddito determinato a norma dei precedenti articoli è ridotto all'80 per cento per le unità immobiliari, non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste non locate per l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti dalla volontà del possessore.

2. Il reddito è ridotto al 20 per cento:

a) per le unità immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili;

b) per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento.

3. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.

4. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unità immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Il reddito di tali unità immobiliari, fermo restando per una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo di cui al comma 3, è aumentato

del 300 per cento, salvo il disposto del comma 2. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonché i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il contribuente denunci all'ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne attesti la durata nella dichiarazione dei redditi».

Note all'art. 31:

— Il D.P.R. n. 783/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

— Il D.P.R. n. 784/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa all'applicazione ai forni elettrici della direttiva 79/531 (sopra richiamata).

— Per il testo dell'art. 22 della legge n. 142, 1990 v. nota al comma 2 dell'art. 20.

Note all'art. 32:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, primo comma del D.L. n. 546/1981 recante: «Disposizioni in materia di imposta di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1981 convertito con modificazioni dalla legge n. 692/1981 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1981):

«Art. 10. — I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

(*Omissis*):

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10,496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma nonché le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del D.L. n. 90/1990 recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 49 del 25 luglio 1990) così come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge qui pubblicata:

«Art. 12.

(*Omissis*).

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite

in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

(*Omissis*).

Note all'art. 33:

— La deliberazione CIP del 21 dicembre 1988 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988) reca «Maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico».

— La delibera CIPE del 21 dicembre 1988 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1989) reca «Modalità per la reintegrazione all'ENEL degli oneri derivanti dalla sospensione e chiusura delle centrali elettronucleari».

— La delibera CIP del 24 maggio 1989 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989) reca «Rimborso all'ENEL di oneri straordinari».

Nota all'art. 34:

— Per il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1643 1962 v. nota all'art. 12.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1803):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 2 giugno 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 4 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 21, 27 settembre 1989; 3 ottobre 1989; 1°, 14, 27, 28, 29 marzo 1990; 4 aprile 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, l'11 aprile 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 18 aprile 1990 e approvato il 19 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4809):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive) in sede legislativa, il 24 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII.

Esaminato dalla X commissione il 6, 7, 14 giugno 1990; 27 settembre 1990; 3, 4 ottobre 1990; 4, 5, 6, 18 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1803/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 21 dicembre 1990 con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 21 dicembre 1990.

91C0014